

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 settembre 2004

“Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Regole di interpretazione – Norme sul conflitto di leggi”

Nella causa C- 70/03
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto alla Corte il 17 febbraio 2003,

Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig. ra I. Martinez del Peral e dal sig. M. Franca, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig. ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,

LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore),
presidente di sezione, dal sig. A. Rosas e dalla
sig. ra R. Silva de Lapuerta, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 29 aprile 2004, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel suo diritto interno gli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (G.U. L 95, p.29; in prosieguo: “ la direttiva”), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle disposizioni del Trattato CE e della detta direttiva.

2. Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati fra professionisti e consumatori.

3. A norma dell’art. 10, n. 1 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro il 31 dicembre 1994.

4. La trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico spagnolo è stata operata con la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratacion (legge 13 aprile 1998 sulle condizioni generali di contratto: Boletin Oficial del Estado n. 89 del 14 aprile 1998, p. 12304; in prosieguo: la legge 7/1998) che modifica la Ley General 26/1984, para la defensa de los consumidores y usuarios (legge generale 19 luglio 1984 per la tutela dei consumatori e degli utenti (Boletin Oficial del Estrado n. 176 del 24 luglio 1984, p. 21686, in prosieguo: la “ legge 26/1984 modificata”).

Fase precontenziosa

5. Dopo aver posto il Regno di Spagna in condizione di presentare le sue osservazioni, la Commissione gli ha inviato, il 25 maggio 2000, un parere motivato contestandogli di aver recepito in modo scorretto gli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva e invitandolo a conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica.

6. Il governo spagnolo, con lettera del 27 settembre 2000, ha esposto i motivi per i quali riteneva di aver trasposto correttamente le dette disposizioni della direttiva.

7. La Commissione ha ritenuto insoddisfacente la risposta del Regno di Spagna al parere motivato e ha proposto il ricorso in esame.

Sul primo addebito, vertente sulla scorretta trasposizione dell'art. 5 della direttiva

Contesto normativo

La direttiva

8. L'art. 5 della direttiva dispone quanto segue: “ Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste dall'art. 7, paragrafo 2”.

9. Le azioni di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva sono dette “inibitorie” e sono quelle procedure che “permett[on]o a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole”.

La normativa nazionale

10. L'art. 10, n. 2, della legge 26/1984 modificata, stabilisce quanto segue: “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”.

11. L'art. 6, n. 2 della legge 7/1998 così recita: “Eventuali dubbi circa l'interpretazione di condizioni generali oscure vengono risolti a favore della parte che aderisce al contratto”.

Motivi e argomenti delle parti

12. La Commissione contesta al Regno di Spagna il fatto che il legislatore nazionale non

abbia specificato che la regola della interpretazione favorevole al consumatore non si applica nel caso delle azioni inibitorie collettive previste dall'art. 7, n. 2, della direttiva. Questa omissione potrebbe compromettere l'efficacia di tali azioni in quanto un professionista, avvalendosi della regola della interpretazione più favorevole al consumatore, potrebbe far sì che una clausola oscura e idonea ad essere interpretata come clausola abusiva, non sia vietata.

13. Il governo spagnolo sostiene che la regola d'interpretazione in esame riguarda solamente le azioni individuali e che, per quanto riguarda le azioni collettive, vige la regola della interpretazione oggettiva. Esso aggiunge che la legislazione nazionale, la quale offre una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva, contiene un elenco di clausole che in tutti i casi vengono considerate abusive. La tassatività di questo elenco impedirebbe la possibilità di addurre l'interpretazione favorevole al consumatore al fine di neutralizzare azioni inibitorie.

Giudizio della Corte

14. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 7 delle conclusioni, ciò su cui le parti si dividono non è tanto il contenuto dell'obbligo risultante dall'art. 5 della direttiva, quanto la forma e le modalità in cui tale obbligo deve essere recepito nel diritto interno.

15. Secondo una consolidata giurisprudenza, se è pacifico che la trasposizione di una direttiva non esige un'attività legislativa in ciascuno Stato membro, è tuttavia indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenze 10 maggio 2001, causa C – 144/99, Commissione/ Paesi Bassi, Racc. pag. I – 3541, punto 17, e 7 maggio

2002, causa C – 478/99, Commissione/Svezia, Racc. pag. I – 4147, punto 18).

16. La distinzione operata all'art. 5 della direttiva, relativa alla regola d'interpretazione applicabile, tra le azioni che coinvolgono un consumatore unico e le azioni inibitorie, relative a persone o organizzazioni rappresentative dell'interesse collettivo dei consumatori, trova una spiegazione nella diversa finalità di tali azioni. Nel primo caso, le autorità giudiziarie o gli organi competenti sono chiamati ad effettuare una valutazione in concreto sul carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto già concluso, mentre nel secondo sono tenute ad operare una valutazione *in abstracto* sul carattere abusivo di una clausola suscettibile di essere inclusa in contratti che non sono ancora stati stipulati. Nella prima ipotesi, l'interpretazione favorevole al consumatore individualmente interessato produce immediatamente un vantaggio a suo favore. Nella seconda, invece, per ottenere in via preventiva il risultato più favorevole alla totalità dei consumatori, in caso di dubbio non bisogna interpretare la clausola come produttiva di effetti favorevoli nei loro confronti. Una interpretazione oggettiva consente infatti di vietare più spesso l'utilizzo di una clausola oscura o ambigua, dal che deriva una tutela più estesa dei consumatori.

17. Ne consegue che la precisazione dell'art. 5, terza frase, della direttiva rappresenta una norma imperativa e vincolante che conferisce diritti ai consumatori e contribuisce a definire il risultato perseguito da tale direttiva.

18. Orbene, il governo spagnolo non ha dimostrato che tale risultato possa essere conseguito nell'ordinamento nazionale.

19. Quanto all'affermazione delle autorità spagnole secondo cui la regola di interpretazione favorevole ai consumatori riguarda unicamente le azioni individuali, occorre rilevare che il Regno di Spagna non ha indicato alcuna disposizione del suo

ordinamento giuridico né alcuna decisione dei giudici nazionali che supporti tale tesi.

20. Occorre infatti constatare che gli artt. 10, n. 2, della legge 26/1984 modificata e 6, n. 2, della legge 7/1998 stabiliscono una regola generale d'interpretazione favorevole ai consumatori senza alcun genere di limitazione e che l'art. 12 della legge 7/1998, relativo alle azioni inibitorie collettive, non contiene alcuna eccezione per quanto riguarda l'applicazione di tale regola di interpretazione.

21. L'importanza di tali disposizioni è confermata dalla posizione che esse occupano nella normativa nazionale. L'art. 10 della legge 26/1984 modificata fa infatti parte del capo II di tale legge, intitolato "Tutela degli interessi economici e sociali" mentre l'art. 6 della legge 7/1998 si trova nel capo I della detta legge, capo intitolato "Disposizioni generali". Da tali titoli si evince che si tratta di disposizioni d'applicazione generale, che non contengono alcuna limitazione per quanto riguarda il caso particolare delle azioni inibitorie collettive.

22. Pertanto il primo addebito deve essere considerato fondato.

Sul secondo addebito, vertente sulla scorretta trasposizione dell'art. 6, n. 2, della direttiva

Contesto normativo

La direttiva

23. L'art. 6, n. 2, della direttiva così dispone: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro".

La normativa nazionale

24. L'art. 10 bis, n. 3, della legge 26/1984 modificata così recita: "Le disposizioni per la tutela del consumatore contro le clausole abusive si applicano indipendentemente dalla legislazione che le parti hanno scelto per disciplinare il contratto, alle condizioni previste nell'art. 5 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali".

25. L'art. 3, n. 2, della legge 7/1998 stabilisce quanto segue: "Fatte salve le disposizioni dei trattati e delle convenzioni internazionali [questa legge] si applica anche ai contratti regolati da una legislazione straniera, se la parte aderente ha manifestato il suo consenso nel territorio spagnolo e vi ha la sua residenza abituale".

La Convenzione di Roma

26. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, p. 1; in prosieguo: "la Convenzione di Roma") tale articolo "si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura". A norma dei suoi nn. 4 e 5, il detto art. 5 non si applica al contratto di trasporto, salvo quando esso prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio, né al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

27. L'art. 5, n. 2, della Convenzione di Roma dispone quanto segue: "[L]a scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il

consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto

o

- l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza

o

- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere la vendita".

Motivi e argomenti delle parti

28. La Commissione afferma che, mentre l'art. 6, n. 2, della direttiva ha lo scopo di offrire protezione a tutti i consumatori che concludano qualunque tipo di contratto con un professionista, l'art. 10 bis della legge 26/1984 modificata, limita questa protezione a determinati tipi di contratti, cioè quelli di cui all'art. 5, n. 1, della Convenzione di Roma, e ciò soltanto in caso di costanza di determinati presupposti, cioè dei requisiti stabiliti dal n. 2 di tale art. 5. Questi presupposti sarebbero più restrittivi dell'unico presupposto stabilito dall'art. 6, n. 2, della direttiva, che richiede semplicemente che "il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro".

29. Secondo il governo spagnolo, da una interpretazione sistematica delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei consumatori da clausole abusive risulta che tali disposizioni sono di tipo imperativo, indipendentemente dalla legislazione scelta dalle parti per disciplinare il contratto. Esso afferma che l'art. 3, n. 2, della legge 7/1998 prevede l'applicazione obbligatoria delle dette disposizioni nazionali, vale a dire della tutela attribuita dalla direttiva, ai contratti regolati da una legislazione straniera nel caso in cui la parte aderente abbia manifestato il suo consenso nel territorio spagnolo e vi abbia il proprio domicilio. In questo modo, per i contratti che hanno un legame con il

diritto spagnolo si concretizzerebbe la nozione di “legame stretto con il territorio di uno Stato membro” ai sensi dell’art. 6, n. 2 della direttiva.

Giudizio della Corte

30. Come risulta dal sesto “considerando” della direttiva, essa è volta a “ tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio” (v. al riguardo, citate sentenze della Commissione/ Paesi Bassi, punto 18, e Commissione/ Svezia, punto 18). L’art. 6, n. 2, della direttiva completa tale dispositivo. Come emerge dal ventiduesimo “considerando” della stessa direttiva, questa disposizione mira a prevenire il rischio che il consumatore, in determinati casi, venga privato della protezione accordata dal diritto comunitario a causa della designazione, come legge applicabile al contratto, della legge di un paese terzo. A tal fine essa prevede, nei rapporti contrattuali che coinvolgono un paese terzo, il mantenimento della tutela che la detta direttiva riconosce ai consumatori nei rapporti contrattuali intracomunitari, qualora il contratto presenti uno stretto legame con il territorio degli Stati membri.

31. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione *ratione materiae* della protezione fornita dalla direttiva, dagli artt. 1, n. 1 e 3, n. 1, di quest’ultima emerge che esso si estende, per tutti i contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore, alle clausole che non sono state oggetto di un negoziato individuale. Vero è che, come ha giustamente osservato la Commissione, l’art. 10 bis della legge 26/1984 modificata, ha un ambito di applicazione più limitato, dato che si applica solo ai tipi di contratto di cui all’art. 5, nn. 1, 4 e 5, della Convenzione di Roma. Tuttavia, come ha sostenuto il governo spagnolo, tale lacuna è colmata dall’art. 3, n. 2, della legge 7/1998, che è applicabile a tutti i contratti stipulati, senza negoziato individuale, in base a condizioni generali.

32. Quanto al legame con la Comunità, l’art. 6, n. 2, della direttiva si limita a indicare che il contratto deve presentare “un legame stretto con il territorio di uno Stato membro”. Tale formula generica mira a consentire che si prendano in considerazione vari elementi di collegamento in funzione delle circostanze del caso di specie.

33. Anche se la nozione volutamente vaga di “legame stretto” utilizzata dal legislatore comunitario può eventualmente essere concretizzata da presunzioni, essa non può però essere limitata da una combinazione di criteri di collegamento predefiniti, quali le condizioni cumulative relative alla residenza e alla conclusione del contratto considerate dall’art. 5 della Convenzione di Roma.

34. Le disposizioni dell’ordinamento giuridico spagnolo che dovrebbero trasporre l’art. 6, n. 2, della direttiva, nel far riferimento a quest’ultima disposizione – in modo esplicito quanto all’art. 10 bis della legge 26/1984 modificata, ed implicito quanto all’art. 3, n. 2 della legge 7/1998 – introducono quindi una restrizione incompatibile con il livello di tutela da essa stabilito.

35. Ne consegue che anche il secondo addebito è fondato.

36. Alla luce di ciò, occorre dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel suo diritto interno gli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva, è venuto meno agli obblighi che incombono in forza della direttiva.

Sulle spese

37. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, quest’ultimo essendo risultato soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1. che il Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel suo diritto interno gli artt. 5 e 6 , n. 2 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

2. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

[JANN *Presidente – relatore* – GEELHOED
Avv. Gen (concl. conf.) – Commissione CE/
Regno di Spagna (causa C – 70/03)]

Nota di commento: “Due questioni in tema di mancato recepimento della direttiva sulle clausole abusive”

I. Il caso.

Con ricorso del 17.2.2003, la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Corte di dichiarare l'inadempimento del Regno di Spagna, per la non corretta trasposizione nel suo diritto interno degli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

La trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo è stata operata con la *Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratacion* del legge 13 aprile 1998 che modifica la *Ley General 26/1984, para la defensa de los consumidores y usuarios* del legge generale 19 luglio 1984.

Dopo aver permesso al Regno di Spagna di presentare le sue osservazioni, la Commissione inviò a quest'ultimo, il 25 maggio 2000, un parere motivato contestando l'infedele recepimento degli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva ed invitando lo Stato membro a conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica.

Il governo spagnolo, con lettera del 27 settembre 2000, espose i motivi per i quali riteneva di aver trasposto correttamente le

dette disposizioni della direttiva. La Commissione, però, ritenendo insoddisfacente la risposta data al parere motivato, proponeva il ricorso in esame.

Come rilevato, il primo addebito ha ad oggetto la scorretta trasposizione dell'art. 5 della direttiva.

Successivamente alla disamina del contesto normativo, la Corte è giunta alla trattazione delle specifiche doglianze.

In particolare, la Commissione ha contestato al Regno di Spagna il fatto che il legislatore nazionale non avesse specificato che la regola della interpretazione favorevole al consumatore non si applica nel caso delle azioni inibitorie collettive previste dall'art. 7, n. 2, della direttiva. Questa omissione difatti potrebbe compromettere l'efficacia di tali azioni in quanto un professionista, avvalendosi della regola della interpretazione più favorevole al consumatore, potrebbe far sì che una clausola oscura e idonea ad essere interpretata come clausola abusiva, non sia vietata.

Il governo spagnolo aveva sostenuto che la regola d'interpretazione in esame riguarda solamente le azioni individuali e che, per quanto riguarda le azioni collettive, vige la regola della interpretazione oggettiva.

La Corte è stata di diverso avviso. Essa ha infatti evidenziato che il punto oggetto di controversia non è tanto il contenuto dell'obbligo risultante dall'art. 5 della direttiva, quanto la forma e le modalità in cui tale obbligo deve essere recepito nel diritto interno.

La distinzione operata all'art. 5 della direttiva, relativa alla regola d'interpretazione applicabile, tra le azioni che coinvolgono un consumatore unico e le azioni inibitorie, relative a persone o organizzazioni rappresentative dell'interesse collettivo dei consumatori, trova una spiegazione nella diversa finalità di tali azioni. Nel primo caso, le autorità giudiziarie o gli organi competenti sono chiamati ad effettuare una valutazione in concreto sul carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto già concluso, mentre nel secondo sono tenute ad operare una valutazione *in abstracto* sul carattere abusivo

di una clausola suscettibile di essere inclusa in contratti che non sono ancora stati stipulati. Nella prima ipotesi, l'interpretazione favorevole al consumatore individualmente interessato produce immediatamente un vantaggio a suo favore. Nella seconda, invece, per ottenere in via preventiva il risultato più favorevole alla totalità dei consumatori, in caso di dubbio, non bisogna interpretare la clausola come produttiva di effetti favorevoli nei loro confronti.

Ne consegue che la precisazione dell'art. 5, terza frase, della direttiva rappresenta una norma imperativa e vincolante che conferisce diritti ai consumatori e contribuisce a definire il risultato perseguito da tale direttiva.

Orbene, il governo spagnolo non ha dimostrato che tale risultato potesse essere conseguito nell'ordinamento nazionale.

Quanto all'affermazione delle autorità spagnole secondo cui la regola di interpretazione favorevole ai consumatori riguarda unicamente le azioni individuali, va rilevato che il Regno di Spagna non ha indicato alcuna disposizione del suo ordinamento giuridico, né alcuna decisione dei giudici nazionali che supporti tale tesi.

Pertanto il primo addebito deve essere considerato fondato.

Il secondo addebito, verteva invece sulla scorretta trasposizione dell'art. 6, n. 2, della direttiva.

Anche qui la Corte ha preliminarmente esaminato il contesto normativo.

La Commissione afferma che, mentre l'art. 6, n. 2, della direttiva ha lo scopo di offrire protezione a tutti i consumatori che concludano qualunque tipo di contratto con un professionista, l'art. 10 bis della legge 26/1984 modificata, limita questa protezione solamente ai contratti, di cui all'art. 5 della Convenzione di Roma (Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali). I presupposti ivi indicati però sarebbero più restrittivi dell'unico presupposto stabilito dall'art. 6, n. 2, della direttiva, che richiede semplicemente che "il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro".

Secondo il governo spagnolo, da una interpretazione sistematica delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei consumatori da clausole abusive, risulta che tali disposizioni sono di tipo imperativo, indipendentemente dalla legislazione scelta dalle parti per disciplinare il contratto.

Anche in questo caso il giudizio della Corte è stato negativo nei confronti del governo spagnolo.

In particolare, si è ritenuto che se la nozione volutamente vaga di "legame stretto" utilizzata dal legislatore comunitario può eventualmente essere concretizzata da presunzioni, essa non può però essere limitata da una combinazione di criteri di collegamento predefiniti, quali le condizioni cumulative relative alla residenza e alla conclusione del contratto considerate dall'art. 5 della Convenzione di Roma.

Le disposizioni dell'ordinamento giuridico spagnolo che dovrebbero trasporre l'art. 6, n. 2, della direttiva, nel far riferimento a quest'ultima disposizione – in modo esplicito quanto all'art. 10 bis della legge 26/1984 modificata, ed implicito quanto all'art. 3, n. 2 della legge 7/1998 – introducono quindi una restrizione incompatibile con il livello di tutela da essa stabilito.

Ne consegue che anche il secondo addebito è fondato.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato l'inadempimento del Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel suo diritto interno gli artt. 5 e 6, n. 2 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

II. Le questioni.

1. Considerazioni introduttive. I problemi correlati al recepimento delle direttive comunitarie.

Gli spunti di riflessione derivanti dalla sentenza in esame sono legati a problematiche correlate al diritto contrattuale europeo ed in particolare alla profonda incidenza determinata dalla direttiva 93/13 del 5 aprile

1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In ogni caso, poiché la Corte di Giustizia CE ha dichiarato l'inadempimento del Regno di Spagna agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni del Trattato e della normazione secondaria, è opportuno svolgere talune preliminari considerazioni sul delicato problema del recepimento delle direttive comunitarie nei singoli ordinamenti nazionali. Tali osservazioni preliminari si rendono necessarie anche perché vi sono due importanti precedenti sul punto che presentano notevoli punti di contatto con la fattispecie *de qua*: l'uno riguardante l'inadempimento dell'Italia (Corte di Giustizia CE, 24 gennaio 2002, causa C-372/99; l'altro riguardante l'Olanda (Corte di Giustizia CE, 10 maggio 2001, causa C-144/99).

Per avere più chiara contezza del tema che ci occupa è opportuno partire dalla fase precontenziosa.

Il Regno di Spagna sostiene - con delle argomentazioni che hanno un fondamento giuridico - di aver correttamente recepito la direttiva 93/13 del 5 aprile 1993, che la Commissione assume invece essere stata violata.

Come già precisato, questa dialettica non è nuova. Anzi essa connota, in un certo senso, la logica del procedimento disciplinato dagli artt. 226 e ss. TCE. Senza addentrarsi oltremodo in questioni di carattere processuale che esulano dalla presente trattazione, è qui invece opportuno precisare che il *leit motiv* dei giudici del Kirchberg nella sentenza in commento, è quello della necessità di garantire su tutto il territorio della Unione, la "certezza del diritto".

Il tema delle tecniche di recepimento delle direttive comunitarie da parte dei legislatori nazionali è trattato *ex professo* dall'avvocato generale nelle sue conclusioni. Questi afferma infatti al punto 7 che il problema sul quale le parti si dividono non è tanto il contenuto dell'obbligo risultante dal menzionato art. 5 della direttiva, "quanto il modo in cui tali obblighi debbano venire stabiliti nel diritto nazionale". Sulla base di questa premessa metodologica che sostanzialmente definisce il

perimetro della questione, si passa poi alla determinazione della soluzione. Nel successivo punto 8, l'avvocato generale precisa infatti che: "La libertà degli Stati membri relativamente alla scelta di forma e mezzi per la realizzazione di un risultato prescritto da una direttiva, conformemente all'art. 249 TCE, è stata approfonditamente delineata dalla Corte in una vasta giurisprudenza". In particolare, si è precisato che "per la trasposizione di una direttiva nel diritto interno non è necessariamente richiesto che le sue disposizioni vengano adottate formalmente e letteralmente in una espressa e specifica disposizione di legge". Ciò per inferirne che: "a seconda della direttiva, un contesto giuridico generale può essere sufficiente, se garantisce effettivamente la completa applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso". L'obiettivo che deve avere di mira il legislatore nazionale è dunque quello di raggiungere effettivamente il risultato voluto dalla direttiva, ed in particolare è necessario che i diritti che i privati derivano da una direttiva debbono essere delineati in modo chiaro e trasparente. Ovviamente, questa costruzione viene a cadere allorquando la regolamentazione nazionale lasci margini di incertezza correlati alla conformità rispetto alle disposizioni di una direttiva che mira all'attribuzione di diritti ai singoli. Orbene, allorquando si verifica tale stato di incertezza, questa non può essere rimossa né attraverso il ricorso alla interpretazione sistematica, né attraverso il ricorso alla interpretazione conforme alla direttiva da parte delle autorità giudiziarie nazionali.

Limitatamente a quest'ultimo inciso si assiste ad un vero e proprio superamento dei principi contenuti nella celebre sentenza *Marleasing* (Corte di Giustizia CE, 13 novembre 1990, causa C-106/1989, *Marleasing*). In altre parole, l'avvocato generale, nelle sue conclusioni ha avvertito i legislatori nazionali della delicatezza dell'attività di recepimento delle direttive comunitarie. Un'attività che non può essere effettuata alla luce di un dato meramente formale, ma che richiede una attenta valutazione degli obiettivi che si pone

la direttiva ed a cui gli ordinamenti nazionali si devono adeguare.

Da una lettura combinata delle conclusioni menzionate e del testo della sentenza si avverte la necessità di procedere ad una attenta disamina delle disposizioni comunitarie, al fine di comprenderne la esatta portata e gli esatti contenuti, affinché i giudici nazionali possano, in tutta l'area del mercato unico, attribuire a tutti cittadini i medesimi diritti. Questa necessità dunque rende insufficiente il criterio della interpretazione adeguatrice del diritto nazionale al diritto comunitario, tutte le volte in cui tale tecnica possa comunque contribuire a creare incertezze.

Tale obbligo può comportare anche il superamento dei concetti giuridici tradizionali e lo sgretolamento dell'ordine implicito contenuto nei codici nazionali, fino al punto da indurre ad effettuare quella che taluni autori hanno definito una vera e propria "ricodificazione interna".

2. Brevi considerazioni sulla legge spagnola in tema di condizioni generali di contratto.

Sulla scorta di quanto sopra affermato, prima di esaminare nel dettaglio le questioni oggetto della procedura d'infrazione, è necessario, per capire se una direttiva sia stata o meno correttamente recepita in un dato ordinamento giuridico, soffermarsi sullo stato della legislazione vigente in quell'ordinamento.

La direttiva sulle clausole abusive è stata recepita dal Regno di Spagna con la legge 13 aprile 1998, n. 7. La dottrina in sede di commento ha ritenuto che con tale provvedimento il legislatore abbia realizzato, dalla promulgazione del codice civile del 1889, l'intervento più importante in materia di disciplina generale del contratto.

Nell'impianto originario del codice civile spagnolo, la nozione di contratto era basata sulla eguaglianza delle parti e sulla assoluta libertà di contrattare. Nulla si diceva riguardo alla contrattazione standardizzata. Una caratteristica questa che riguardava tutte le codificazioni di fine ottocento.

Quando nella dinamica degli affari si acquisì la consapevolezza che il motore del sistema

economico non era più costituito dalla produzione, ma dal consumo di beni e servizi, tale nuovo modello contrattuale cominciò a diffondersi nel mercato, pur nell'assenza di una specifica regolamentazione nei codici vigenti. La lacuna veniva dunque colmata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Soprattutto quest'ultima, si è avvalsa di regole ermeneutiche ed in particolare di quella della *interpretatio contra stipulatorem*, prevista dall'art. 1288 del codice civile spagnolo. La dottrina e la giurisprudenza hanno sostanzialmente creato un nuovo diritto, superando di tal guisa il *gap* tra la realtà economica e quella normativa.

Questa era la situazione fino agli settanta. La Costituzione spagnola del 1978, cerca di colmare tale lacuna normativa, recependo le istanze della dottrina e della giurisprudenza. L'art. 51 della nuova legge fondamentale, riconosce come principio cardine della politica economica e sociale, la protezione dei consumatori.

Da questo momento, il legislatore ordinario adotta una serie di provvedimenti volti ad attuare il precetto costituzionale: nel 1980, viene emanata la legge sul contratto di assicurazione (*Ley de Regulacion del contrato de Seguro*, n. 50/1980) e nel 1984, viene emanata la legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*, n. 26/1984).

Tale provvedimento che costituisce sicuramente una pietra miliare del diritto contrattuale spagnolo, diede luogo ad un approfondito lavoro di interpretazione soprattutto per l'impatto dirompente verso le categorie giuridiche tradizionali, cristallizzate nell'impianto del codice civile del 1889. Si allude in particolare al dogma dell'autonomia privata (art. 1255) e all'assioma in base al quale il contratto è sempre dato dalla risultante delle negoziazioni fra contraenti posti sullo stesso piano. Il fulcro di questa normativa era costituito dall'art. 10 che definiva l'ambito applicativo della disciplina, richiedendo in particolare due presupposti: uno soggettivo (doveva trattarsi di un contratto stipulato fra un imprenditore ed un consumatore); l'altro oggettivo (il contratto

doveva essere concluso sulla base di condizioni generali).

La legge del 1984, nonostante l'interesse suscitato, è stata però poco considerata da giudici ed avvocati i quali sollecitavano, soprattutto dopo la emanazione della direttiva del 1993, un nuovo e più penetrante intervento.

Il problema dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico alla direttiva del 1993 aveva interessato quasi tutti i paesi membri dell'Unione.

Fra i vari problemi posti sul tappeto vi era anche quello della tecnica di recepimento, e le soluzioni possibili erano molteplici: a) la novellazione del codice civile; b) la creazione di un testo unico o di un codice speciale; c) l'introduzione di una legge speciale *ad hoc*; d) la modificazione di leggi speciali già esistenti. Il legislatore spagnolo optò per la creazione di una legge speciale *ad hoc* che superasse i limiti applicativi della legge del 1984.

Il nuovo disegno di legge fu presentato alla camera dei Deputati nel settembre del 1997. Il testo fu elaborato dalla *Direcion General de Registros y Notariato*. Tale testo, approvato con una procedura d'urgenza, è poi divenuta la *Ley de Condiciones Generales de la Contratacion* del 13 aprile 1998, n. 7.

I primi commentatori della legge hanno ritenuto che il nuovo testo ha attenuato, ma non certamente risolto, taluni dei problemi esistenti precedentemente. Per tale motivo pertanto, già all'indomani della sua emanazione si ritenevano necessarie ulteriori interpretazioni da parte della dottrina.

Il testo di legge del 1998, per quanto qui interessa, è composto da una prima parte di 24 articoli, che costituisce praticamente la legge sulle condizioni generali; tre disposizioni addizionali; una disposizione transitoria, una derogatoria e tre disposizioni finali.

Fra le disposizioni menzionate va evidenziata in particolare quella modificativa dell'art. 10 della legge del 1984.

Come già rilevato, questo articolo costituiva l'architrave della vecchia normativa. Nella sua originaria formulazione delimitava l'ambito di applicazione a due presupposti, uno di carattere soggettivo e l'altro di carattere oggettivo. Quest'ultimo in

particolare, stabiliva che il contratto doveva essere concluso sulla base di condizioni generali.

La direttiva comunitaria invece, stabilisce che le clausole contrattuali che non siano state oggetto di negoziato individuale si considerano abusive se, malgrado il requisito della buona fede, determinano a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La legge del 1998 di recepimento della direttiva, cerca di contemperare queste due diverse opzioni: da una lato essa si riferisce alle condizioni generali di contratto; dall'altro alle clausole vessatorie, stabilendo che queste ultime possono essere contenute sia nei contratti che contengono condizioni generali che in quelli individuali, predisposti unilateralmente.

3. La prima questione: la non corretta trasposizione dell'art. 5 della direttiva.

I giudici del Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sulla questione relativa al corretto recepimento dell'art. 5 della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Ebbene, alla domanda se l'ordinamento spagnolo si sia o meno adeguato al precetto normativo in base al quale la regola di interpretazione più favorevole al consumatore non si applica anche alle azioni inibitorie collettive, la Corte ha dato risposta negativa.

A tale conclusione è giunta attraverso una tecnica di vera e propria sovrapposizione normativa, che potremmo definire formale. Precisamente, i giudici di Lussemburgo hanno effettuato una vera e propria scomposizione della norma comunitaria in distinti precetti: a) i contratti di cui tutte le clausole (o talune clausole), siano proposte al consumatore per iscritto, devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile; b) in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore; c) la regola della interpretazione più favorevole al consumatore non si applica alle azioni inibitorie collettive disciplinate dall'art. 7 n. 2 della direttiva.

Tale risultato è stato posto in relazione alla normativa spagnola sul punto: l'art. 10, n. 2 della legge 26/1984, modificata dall'art. 6, n. 2 della legge 7/1998. Anche in questo caso si è proceduto ad una vera e propria scomposizione dei precetti ivi contenuti. E precisamente: a) in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore (art. 10, n. 2 legge cit.); b) Eventuali dubbi circa l'interpretazione di condizioni generali oscure vengono risolti a favore della parte che aderisce al contratto (art. 6, n. 2, legge citata).

Scomposti i vari precetti normativi (di fonte comunitaria e nazionale) si è poi proceduto alla tecnica della sovrapposizione, pervenendo ad un risultato univoco: la proposizione normativa comunitaria *sub c)* non è contemplata dalla normativa nazionale. L'analisi formale del dato normativo porta dunque a ritenere che l'ordinamento spagnolo non si è adeguato all'ordinamento comunitario. E' questo il primo risultato della indagine.

Non sempre però un'analisi di tipo formale è idonea a determinare l'esatta portata precettiva di una determinata normativa. E' questa del resto la linea difensiva seguita dal Regno di Spagna, il quale ritiene che quantunque non esista un dato normativo nazionale che sia in qualche modo assimilabile alla norma contemplata dall'art. 5 terza frase della direttiva 93/13, l'ordinamento spagnolo comunque si è adeguato alla predetta normativa. Ciò in quanto da un'interpretazione sistematica si desume che il principio della "interpretazione più favorevole al consumatore" si riferisce soltanto alle azioni individuali e non si estende anche alle azioni inibitorie collettive.

La Corte di Giustizia però non condivide tale assunto e ciò in considerazione del fatto che nell'ordinamento spagnolo non si rinviene una norma di tenore analogo a quella contemplata dall'art. 5 della citata direttiva. Si è precisato in particolare che per la trasposizione di una direttiva nel diritto interno, anche se non è necessariamente richiesto che le sue disposizioni vengano adottate formalmente e letteralmente in una

espressa e specifica disposizione di legge è però necessario il raggiungimento del risultato da essa perseguito.

Orbene, il citato articolo 5 (seconda e terza frase) della direttiva stabilisce che "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore" (c.d. "*interpretatio contra proferentem*"). Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste dall'art. 7 paragrafo 2" vale a dire per quelle procedure che permettono "a persone o ad organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole".

La *ratio* della esclusione è dunque di immediata evidenza: la tutela che con tali procedure si offre al consumatore è di natura preventiva e non incide ancora su di un diritto soggettivo. Prova ne sia che la norma, nell'individuare la situazione giuridica soggettiva protetta, discorre di "interesse legittimo" (che ovviamente non coincide con la nozione di interesse legittimo conosciuta dall'ordinamento giuridico italiano) "a tutelare i consumatori".

Per questo motivo, l'inadempimento rilevato dalla Commissione e accertato dalla Corte non è semplicemente di forma, ma tiene conto proprio della concretezza dei fenomeni sociali ed economici. E questo è il secondo risultato acquisito dall'indagine svolta. Come evidenzia l'avvocato generale nelle sue conclusioni, il mancato adempimento dell'ordinamento spagnolo determina un effetto diametralmente opposto a quelli che sono gli obiettivi della Comunità. Se infatti la regola della interpretazione più favorevole al consumatore si applicasse anche alle azioni inibitorie individuali, di fatto si finirebbe proprio con l'offrire proprio una maggior tutela ai professionisti a tutto detrimento dei consumatori. Questi infatti, proprio perché la tutela offerta è di natura preventiva, si

troverebbero dei testi contrattuali intrisi di clausole che se valutate secondo il criterio della interpretazione oggettiva, sarebbero considerate abusive.

In altre e più semplici parole, i criteri che si contendono il campo in questo contesto sono praticamente due: a) l'interpretazione più favorevole al consumatore (*interpretatio contra stipulatorem*); b) l'interpretazione oggettiva. La prima tecnica interpretativa va adoperata per tutte le azioni poste in essere dai consumatori nei confronti di professionisti in relazione a contratti che sono stati già stipulati e che quindi già incidono su situazioni di diritto soggettivo. La seconda tecnica interpretativa (*i.e.*: interpretazione oggettiva) va adoperata per tutte le azioni poste in essere da persone od organizzazioni deputati alla tutela di interessi legittimi dei consumatori, in relazione a clausole contrattuali redatte per un impiego generalizzato e quindi a contratti che non sono stati ancora conclusi.

La ontologica differenza fra i due tipi di due azioni si rinviene anche nella diversa legittimazione *ad processum*: le prime sono infatti proposte da consumatori, portatori di un autonomo interesse protetto (*sc*: diritto soggettivo); le seconde invece sono proposte da soggetti diversi dai consumatori, e titolari secondo le diverse legislazioni nazionali di un interesse definito "legittimo".

4. La seconda questione: la non corretta trasposizione dell'art. 6, n. 2 della direttiva.

Al fine di offrire una penetrante tutela contro le clausole abusive, il legislatore comunitario ha imposto in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla menzionata direttiva "motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto". E ciò in particolare dovrà verificarsi tutte le volte in cui "il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro". La *ratio* di questa disposizione è ben spiegata nel sesto *considerando* della direttiva nella parte in cui precisa che fra gli obiettivi perseguiti vi è quello di "tutelare il cittadino che acquisisce

in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio". Come evidenziato nel ventiduesimo *considerando*, questa disposizione intende prevenire il rischio di svuotare la tutela offerta al consumatore, assoggettandolo di fatto alla legislazione (ovviamente meno favorevole) di un paese terzo.

Il legislatore spagnolo, nel recepire tale normativa ha statuito che le disposizioni per la tutela del consumatore contro le clausole abusive si applicano alle condizioni previste dall'art. 5 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e ciò indipendentemente dalla legislazione che le parti hanno scelto per disciplinare il contratto (art. 10 bis della legge 26/1984 e art. 7 della legge 7/1998) .

L'art. 5 della Convenzione di Roma stabilisce al numero 2 la scelta delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore dalla protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente, sempre che: a) la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o, alternativamente, b) l'altra parte (o il suo rappresentante) ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o, ancora c) nella ipotesi in cui il contratto rappresenta una vendita di merci ed il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere il contratto. Anche qui, come nella precedente ipotesi, sorge un problema di interpretazione sistematica delle norme di un dato ordinamento giuridico ai fini della certezza della tutela offerta a determinate situazioni giuridiche protette. In particolare, il governo spagnolo, partendo dal presupposto che le disposizioni contenute nella direttiva sono di carattere imperativo, ritiene che esse trovino applicazione a prescindere dalla legislazione scelta dalle parti per disciplinare il contratto.

Con la tecnica normativa adoperata dal legislatore spagnolo si è sostanzialmente ristretta la tutela offerta al consumatore in tale ambito, e ciò in considerazione del fatto che il precetto nazionale ha tipizzato il concetto di “legame stretto con il territorio di uno Stato membro”, volutamente lasciato generico dal legislatore comunitario.

In altri termini, la Commissione ritiene che i presupposti richiesti dalla normativa nazionale siano più restrittivi “dell’unico presupposto stabilito dall’art. 6, n. 2 della direttiva”.

Dello stesso ordine di idee è anche l’avvocato generale, il quale afferma che il criterio accolto dalla direttiva è stato elaborato in maniera volutamente flessibile. La formulazione della normativa spagnola finisce inevitabilmente con il restringerle l’ambito applicativo e per questo motivo contrasta con la norma comunitaria.

La Corte condivide appieno le osservazioni dell’avvocato generale, ritenendo che la nozione di “legame stretto” non può essere limitata da una combinazione di criteri di criteri di collegamento predefiniti, perché ciò comporterebbe una diminuzione della soglia di tutela imposta dal legislatore comunitario ai legislatori nazionali e ciò proprio su di una questione ritenuta di cruciale importanza: la scelta di una legislazione di un paese terzo come mezzo di elusione delle garanzie offerte dalla direttiva.

5. Considerazioni conclusive e valutazioni.

La sentenza in esame si colloca nel solco di quelle decisioni già richiamate (sentenza 24 gennaio 2002, causa C – 372/99 Commissione c/ Italia; sentenza 10 maggio 2001, causa C – 144/99, Commissione c/ Paesi Bassi) che mostrano una maggiore intransigenza verso gli Stati nell’attuazione delle direttive. A partire dagli anni ’90 si è assistito ad una tendenza scandita da una sempre maggiore attenzione verso l’uniformazione del diritto comunitario.

Se all’inizio di questo percorso ci si accontentava anche della interpretazione *more comunitario* (cfr. in particolare la sentenza *Marleasing*) oggi questa prospettiva mostra

tutta la sua inadeguatezza). In concomitanza con la costruzione di una Europa unita, oggi si richiede che il diritto europeo non sia più semplicemente armonizzato, ma che tenda verso una progressiva unificazione. E’ questa del resto la tendenza manifestata anche dalle più recenti comunicazioni della Commissione europea, la quale, mentre in un primo momento pareva accontentarsi di una armonizzazione per segmenti (cfr. Comunicazione 11 luglio 2001 [COM (2001) 398 def.]) alla luce delle discrepanze successivamente manifestatesi (si allude in particolare proprio alle difficoltà di recepire le direttive nei diversi stati membri per le naturali differenze di tradizioni culturali e giuridiche) oggi invece, si assiste ad un netto cambiamento di posizione dove l’armonizzazione tende a trasformarsi in unificazione parallelamente alla circostanza che il mercato comune si è trasformato (o si sta trasformando?) in mercato unico (cfr. Comunicazione del 19 maggio 2003 [COM. (2003) 68 def.].

Da questo dato di fatto dunque ne scaturisce una conseguenza non di poco conto: i tradizionali concetti giuridici posti alla base di ciascun ordinamento tendono a sgretolarsi perché calati in una nuova realtà economica e sociale.

In altre parole, quella che stiamo attraversando è una complessa transizione che mette a confronto le diverse realtà sociali, economiche e giuridiche. Da questo incontro – scontro ne scaturirà un confronto che potrebbe portare alla unificazione del diritto (almeno di quello contrattuale) in tutto il territorio europeo. Il termometro che misura le difficoltà di questo confronto è costituito proprio dalle sentenze della Corte di Giustizia CE: sia quelle che decidono questioni pregiudiziali, sia, e forse ancor più, quelle che si pronunciano su procedure di infrazione. Nella sentenza commentata (ed in quelle richiamate) si nota infatti il limite degli ordinamenti giuridici nazionali (la Spagna, nel caso di specie, l’Italia, e l’Olanda, negli altri casi richiamati) di ritenere, ciascuno per la propria parte, di aver ottemperato agli obblighi di adeguamento posti dalla comunità, quasi come se il diritto nazionale di ciascuno

stato membro, avvalendosi dei soli criteri interpretativi, potesse essere adeguato alle nuove istanze comunitarie. Soluzione questa che, quantunque accettabile in linea astratta, paga di per sé un dazio espresso in termini di certezza del diritto.

Vi è però anche una ulteriore soluzione che potrebbe in qualche modo contribuire ad accelerare il processo di unificazione del diritto privato europeo: ammettere anche a livello giurisprudenziale il principio della efficacia orizzontale diretta delle direttive comunitarie. Questa soluzione costituirebbe un vero e proprio superamento di tutte le problematiche connesse alle tecniche di recepimento.

III. Precedenti.

I temi trattati nella sentenza in commento, sono stati esaminati, sia pure incidentalmente da Corte di Giustizia CE, 7 maggio 2002, causa C – 478/99, Commissione/Svezia, Racc. pag. I – 4147; Corte di Giustizia CE, 24.1.2002, causa C – 372/99, Commissione c/ Italia, in Boll. CE, 2002, n.3; Corte di Giustizia CE, 10 maggio 2001, causa C – 144/99, Commissione/ Paesi Bassi, in Racc., I, 3541; Corte di Giustizia CE, 30 maggio 1991, causa C- 59/89, Commissione c/ Germania, in Racc. I, 2607. Il tema della interpretazione uniforme è stato invece trattato da Corte di Giustizia CE, 13 novembre 1990, causa C – 106/1989, *Marleasing* in Racc. I, 4135, nonché in Foro it., 1990, IV, 173, con osservazioni di L. Daniele.

IV. Dottrina.

La tematica relativa al sistema delle fonti ed ai problemi derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie è ampiamente trattata da SCANNICCHIO, *Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, volume I, Cedam, 2003, p. 244.

Sul significato e sul ruolo dei concetti giuridici, importanti considerazioni si rinvengono in PUGLIATTI, *Logica e dato positivo in rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, in *La polemica sui concetti*

giuridici, a cura di N. Irti, Giuffrè, 2004, pp. 17 ss.

Il tema della c.d. “ricodificazione interna” quale conseguenza dell’impatto della legislazione comunitaria è stato trattato da PATTI, *Tradizione civilistica e codificazioni europee*, in *Diritto privato e codificazioni europee*, Giuffrè, 2004, pp. 6 e ss.

Sulle considerazioni di carattere metodologico relative alla comprensione degli ordinamenti giuridici nel loro divenire, interessanti spunti si rinvengono in PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in *Grammatica e diritto*, Giuffrè, 1978, pp. 77 ss.

La ricostruzione del sistema normativo spagnolo in relazione allo specifico tema della tutela dei consumatori è trattato da DEL OLMO GUARIDO, *La nuova legge spagnola in tema di condizioni generali di contratto*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 1998, p.790.

Il tema delle condizioni generali di contratto e della *interpretatio contra stipulatorem* nel diritto spagnolo è trattato da LOPEZ SANCHEZ, *Las condiciones generales de los contratos en Derecho espanol*, in RGLJ, 1987, p.168 ss.

Le tematiche relative alla armonizzazione ed unificazione del diritto contrattuale europeo sono trattate in particolare da IANNARELLI, *La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, Cedam, 2003, volume III, p. 15.